

# **CENNI NORMATIVI** **MACCHINE AGRICOLE**



**1. PREMESSA**

**2. MACCHINE AGRICOLE**

**3. MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI ECCEZIONALI**

## **1. PREMESSA**

I "cenni normativi" contenuti in questa documentazione, sono stati inseriti solo con l'intento di voler riassumere, con linguaggio semplice e sintetico, quello che invece fa parte di una normativa non meno complessa di quella prevista per il restante settore dei trasporti; per gli approfondimenti e le specifiche del caso, si rimanda a quanto indicato nel N.C.d.S. e relativo Regolamento.

## **2. MACCHINE AGRICOLE**

Le macchine agricole sono macchine a ruote o cingoli da utilizzare nelle attività agricole e forestali (art. 57 del N.C.d.S.); circolano su strada per proprio trasferimento, per trasportare prodotti agricoli e forestali delle rispettive aziende e per trasportare le persone addette alle relative lavorazioni.

### **CLASSIFICAZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE**

Le macchine agricole si distinguono in due principali categorie:

#### **1. SEMOVENTI**

- a) Trattori agricoli con 2 o più assi
- b) Macchine agricole operatrici ad 1 asse
- c) Macchine agricole operatrici a 2 o più assi
- d) Motoagricole a 2 assi

#### **2. TRAINATE**

- a) Macchine agricole operatrici portate
- b) Macchine agricole operatrici semiportate
- c) Rimorchi agricoli

#### **1. MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI**

Le macchine agricole semoventi sono azionate da un motore a scoppio e comprendono:

- a) **Trattori agricoli con 2 o più assi**, con o senza piano di carico, con ruote o cingoli, destinate a trainare, spingere, trasportare o azionare strumenti, attrezzature portate o semiportate e rimorchi impiegati nell'attività agricola, es. trattore agricolo (**Fig. 1**); i convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate (**Fig. 2**) non possono superare la lunghezza di 16,50 m. (1° comma, art. 105 N.C.d.S.); le trattori agricoli possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattore (2° comma, art. 105 N.C.d.S.); alle trattori agricoli con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente (3° comma, art. 105 N.C.d.S.);



FIG. 1 - trattore con attrezzo portato o semiportato




FIG. 2 - trattore con macchina agricola trainata

- b) **Macchine agricole operatrici ad 1 asse**, guidate generalmente da un conducente a terra ed equipaggiabili con carrello separabile destinato al trasporto del solo conducente. La massa complessiva deve essere inferiore a 700 Kg., compreso il conducente (es. motocoltivatore e motofalciatore);
- c) **Macchine agricole operatrici a 2 o più assi (Fig. 3)**, equipaggiate con motore proprio e destinate a particolari lavorazioni agricole; possono essere predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per lavorazioni (es. mietitrebbiatrice con barre di taglio).
- d) **Motoagricole a 2 assi**, dotate di motore proprio ed atte al carico ed in possesso del "certificato di idoneità tecnica di circolazione".

Le macchine agricole semoventi, se hanno almeno 2 assi possono trainare un rimorchio nei limiti di peso consentiti, mentre quelle aventi 1 asse (motofalciatrici, motocoltivatori, ecc.) non possono trainare rimorchi.




FIG. 3 - mietitrebbiatrice con barre di taglio

## 2. MACCHINE AGRICOLE TRAINATE

Le macchine agricole operatrici trainate sono prive di motore proprio e si agganciano ad una macchina agricola semovente, eccetto quelle ad 1 asse, come per es. il motocoltivatore; i rimorchi agricoli possono essere trainati dalle trattrici agricole.

Possono essere di tipo:

- a) **portato** (es. spargisemi, spandiconcime centrifugo) se la loro massa poggia completamente sulla trattrice trainante;
- b) **semiportato** (es. atomizzatore) se la loro massa grava in parte sulla trattrice trainante ed in parte sulle ruote dell'attrezzatura stessa trainata;
- c) **rimorchi agricoli trainabili da trattrice**, con almeno 1 asse, destinati al trasporto di merci ed aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. (**Fig. 4**). I rimorchi agricoli che non superano la massa complessiva a pieno carico di 1,5 t., la lunghezza, compresi gli organi di attacco, di m. 4,00 e la larghezza di m. 2,00 sono considerati parte integrante della trattrice agricola (**Fig. 5**).



FIG. 4 - rimorchio agricolo trainabile da trattrice




FIG. 5 - rimorchio appendice

## SAGOME E MASSE LIMITE DI MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI



trattrice

Sono gli artt. 57, 104 e 105 del CdS che determinano le dimensioni e le masse ammissibili per le macchine agricole anche se in taluni casi, vale la lettura combinata degli stessi con quelli degli artt. 61 e 62 del CdS che determinano invece le dimensioni e le masse di tutti i veicoli a motore. Di seguito, si riporta un sintetico quadro generale:

### SAGOMA LIMITE:

	Lungh. (m.)	Largh. (m.)	h. (m.)
<u>MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI</u> (es.: trattrice; mietitrebbia; irroratrice)	12,00	2,55	4,00
<u>MACCHINE AGRICOLE TRAINATE</u> (ad 1,2 o più assi) (es.: raccogliatrice o rotopressa per la raccolta di prodotti agricoli)	12,00	2,55	4,00
<u>CONVOGLI DI MACCHINE AGRICOLE</u> (es.: trattrice+ raccogliatrice o rotopressa; mietitrebbia+carrello porta barra)	16,50	2,55	4,00

### MASSA LIMITE:

#### MACCHINE AGRICOLE SU RUOTE (es.: trattrice):

ad 1 asse	t. 5,00
a 2 assi	t. 8,00
a 3 assi o più	t. 10,00

#### MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI (es.: trattrice, mietitrebbia; irroratrice)

E

#### MACCHINE AGRICOLE TRAINATE (es.: raccogliatrice o rotopressa):

(i mezzi devono essere muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta non sia superiore a 8 daN/cm<sup>2</sup>.)

ad 1 asse	t. 6,00
a 2 assi	t. 14,00
a 3 assi o più	t. 20,00

#### MACCHINE AGRICOLE SU CINGOLI (es.: trattrice): t. 16,00

## MASSA GRAVANTE SUGLI ASSI:

sull'asse più caricato

t. 10,00

somma delle masse gravanti su assi contigui:  
( $d$  = distanza in metri tra due assi contigui)

- se  $d < 1,20$  m.
- se  $d \geq 1,20$  m.

t. 11,00  
t. 14,00




Fig. 5bis

Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa sulla strada sull'asse di guida in condizioni statiche (a macchina ferma) non deve essere:

- **inferiore al 20%** della massa della macchina stessa in ordine di marcia (**Fig. 5 bis**);
- per le macchine con velocità inferiore a 15 Km/h, **inferiore al 15%** della massa della macchina stessa in ordine di marcia;
- per le macchine agricole semicingolate, **inferiore al 13%** della massa della macchina stessa in ordine di marcia.



trattrice su cingoli



mietitrebbia



carrello porta barra



macchina irroratrice



raccogliatrici

## SBALZO ANTERIORE, POSTERIORE E LATERALE

Le macchine agricole devono anche rispettare i valori massimi degli sbalzi (si intende per sbalzo la sporgenza longitudinale misurata dall'asse più vicino, anteriore o posteriore) e delle sporgenze laterali:

- sbalzo anteriore = 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata (**fig. 6**)
- sbalzo posteriore = 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata (**fig. 6**)
- sbalzo laterale = 1,60 m. dal piano mediano longitudinale della trattrice (**fig. 6**)

Inoltre, la lunghezza complessiva dell'insieme non deve superare il doppio della lunghezza della trattrice non zavorrata (**fig. 6**).

La larghezza complessiva dell'insieme (trattrice + attrezzatura) non può superare la larghezza massima di m. 2,55.

La massa del complesso non deve superare quelle limite.

Non devono essere superati i carichi ammessi sugli assi anteriori e posteriori

Devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza sul bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi.





Fig. 6

## LA MASSA RIMORCHIABILE

La massima massa rimorchiabile è stabilita nel momento di omologazione del tipo della macchina agricola semovente (la massa rimorchiabile è data dalla differenza tra la massa massima del treno agricolo e la massa, in ordine di marcia, della macchina agricola trainante). La massima massa rimorchiabile è limitata dal rapporto:

$$\frac{\text{massa complessiva della macchina agricola rimorchiata}}{\text{massa della macchina agricola trainante}}$$

Il valore del rapporto non deve superare quello tra 2 a 5 secondo il tipo di macchina agricola trainante ed il dispositivo di frenatura presentato dal complesso (meccanico, misto- automatico e continuo-automatico).

## GANCI DELLE MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI

Le macchine agricole semoventi per poter trainare altri veicoli devono essere dotate di gancio di tipo approvato (art. 106 del N.C.d.S.).

Le diverse categorie di ganci e la loro distinzione sono indicate nell'art. 284 del Regolamento del N.C.d.S.

Categoria	Punzonatura	Capacità di traino Kg	Carico verticale sull' occhione Kg
A	6t V0	6.000	0
A1	3t V0,25	3.000	250
B	6t V0,5	6.000	500
C	6t V1,5	6.000	1.500
D	12t V0	12.000	0
D1	20t V0	20.000	0
D2	14t V2	14.000	2.000
D3	20t V2,5	20.000	2.500

*Tabella ganci delle macchine agricole*

## OCCHIONI DELLE MACCHINE AGRICOLE TRAINATE

Come per gli organi di traino, le macchine agricole rimorchiate devono essere dotate di occhioni di tipo approvato applicati al timone.

I diversi tipi di occhioni sono indicati nell'art. 285 del Regolamento del N.C.d.S.

Categoria	Punzonatura della macchina agricola trainata	Massa massima Kg	Carico verticale sul gancio Kg
E	6t V0	6.000	0
E1	3t V0,25	3.000	250
E2	6t V0,5	6.000	500
E3	6t V1,5	6.000	1.500
F	12t V0	12.000	0
F1	20t V0	20.000	0
F2	14t V2	14.000	2.000
F3	20t V2,5	20.000	2.500

*Tabella occhioni per macchine agricole*

## I TIMONI

I timoni delle macchine agricole trainate devono essere costruiti secondo i criteri tecnici fissati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; ogni timone, viene progettato sulla base di calcoli che devono tener conto della massa complessiva a pieno carico del tipo di veicolo cui il timone stesso è destinato nonché, delle sollecitazioni che possono verificarsi nelle diverse condizioni di utilizzo e delle caratteristiche del materiale.

## ACCOPIAMENTO DI TIPO TRAINATO

Nell'accoppiamento alla mietitrebbiatrice dei carrelli porta barra deve essere posta particolare attenzione alla lettura della carta di circolazione in quanto, nell'ultimo decennio, le norme per la circolazione stradale sono state più volte aggiornate. In sintesi, le modalità di accoppiamento si possono ricondurre ai seguenti tre casi.



carrello porta barra

1. mietitrebbiatrice con carta di circolazione che prevede uno o più carrelli portabarra specifici annotati in tale documento; possono essere impiegati i carrelli previsti.  
**Per un nuovo accoppiamento è richiesta la procedura di visita e prova da parte della MCTC;**

2. mietitrebbiatrice con carta di circolazione che definisce le caratteristiche del carrello portabarra accoppiabile. In questo caso i carrelli debbono essere stati sottoposti dal costruttore ad approvazione della MCTC. La circolazione stradale è condizionata dal possesso di una dichiarazione di conformità rilasciata all'utilizzatore, ai sensi del Codice della Strada, dal costruttore del carrello che contenga sia i dati identificativi che le caratteristiche tecniche;

3. mietitrebbiatrice con carta di circolazione che prevede la possibilità di traino e quindi la presenza sulla stessa di gancio omologato.

In questo caso il carrello portabarra si configura come macchina operatrice trainata (Fig. 7), quindi omologata e in possesso del **certificato di idoneità tecnica** alla circolazione, ed è accoppiabile in funzione della capacità di traino della mietitrebbiatrice e della compatibilità gancio-occhione; analoghi interventi saranno da adottare per un eventuale accoppiamento della trattrice ad un carrello portabarra (omologato come operatrice trainata).




Fig. 7 certificato di idoneità tecnica carrello porta barra

## ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE

L' art. 57 oltre a fornire la definizione di "macchina agricola" e sue distinzioni, stabilisce che a queste possono essere agganciate attrezzature, sia portate che semiportate, per la realizzazione di lavori agricoli o forestali. Queste attrezzature, che costituiscono a tutti gli effetti parte integrante della macchina a cui sono agganciate, possono essere montate su macchine operatrici agricole semoventi a due o più assi oppure su rimorchi agricoli.

Le condizioni di impiego e di ammissibilità ai fini della circolazione stradale variano a seconda del tipo di macchina agricola a cui gli attrezzi sono agganciati.

## RIMORCHI AGRICOLI



I rimorchi agricoli allestiti specificatamente con pianale e rampe posteriori per il trasporto di macchine agricole possono essere trainati solo da trattrici agricole munite di idoneo impianto di frenatura e con massa rimorchiabile pari a quella indicata nella Carta di circolazione.

**rimorchio agricolo per trasporto macchine agricole operatrici**

## ZAVORRE

L' applicazione delle zavorre è necessaria quando si deve disporre di "una buona aderenza" fra le ruote motrici della macchina agricola ed il terreno; per aumentare l'aderenza oltre l'utilizzo delle zavorre si può optare anche per l'applicazione di particolari organi es. ramponi retrattili oppure si può ridurre la pressione di gonfiaggio dei pneumatici oppure zavorrare i pneumatici dell'assale posteriore con una "idonea miscela liquida", nel rispetto delle condizioni indicate sull' allegato tecnico della macchina agricola semovente.

Le macchine agricole semoventi al momento dell'omologazione possono essere riconosciute idonee ad essere dotate di zavorra, per appesantire, nei limiti ammessi per massa complessiva e massa sui singoli assi (asse guida e asse posteriore).

La Tabella sottostante indica i carichi ammissibili per la circolazione su strada delle trattrici agricole con zavorra equipaggiate con attrezzatura di tipo portato o semiportato.

<b>Data immatricolazione</b>	<b>Carico massimo attrezzatura portata o semiportata</b>
Prima del 7.5.1997	inferiore al 30% tara trattrice senza zavorre; limite non indicato su alcun documento; il carico può essere aumentato previo collaudo ed aggiornamento carta di circolazione
Dopo il 7.5.1997 con atto di omologazione precedente a tale data	indicato nel nulla osta fornito dalla casa costruttrice. Inferiore al 30% tara trattrice senza zavorra; il carico può essere aumentato previo collaudo ed aggiornamento carta di circolazione
Dopo il 7.5.1997	indicato sulla carta di circolazione o negli allegati tecnici forniti dalla casa costruttrice all'utilizzatore

**In particolare, per le marcia su strada le zavorre possono essere applicate esclusivamente nella misura e nella posizione prevista al momento dell'omologazione ed indicata nella carta di circolazione o nell'allegato tecnico, se presente.**

Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall' 1 al 6 dell'art. 104 del N.C.d.S. e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7 del già citato articolo, sono considerate **macchine agricole eccezionali** e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per un anno e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. per le strade statali e dalla Regione di partenza (o Provincia se delegata) per la rimanente rete stradale (per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 3 del presente fascicolo).

## **IMMATRICOLAZIONE E REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE**

Sono soggette ad immatricolazione e quindi sono in possesso della **carta di circolazione (Fig. 9)**, le seguenti macchine agricole:

- le trattrici agricole;
- le macchine agricole operatrici a 2 o più assi;
- i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t.

dove la carta di circolazione lo prescrive, le trattrici agricole e le macchine operatrici a 2 o più assi sono in possesso anche di uno specifico **allegato tecnico (Fig. 9)**.

Non sono soggette ad immatricolazione e quindi per la loro circolazione è richiesto solo un **certificato di idoneità tecnica**, le seguenti macchine agricole:

- le macchine operatrici semoventi con 1 asse;
- le macchine operatrici trainate;
- i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 t.

Queste macchine, se già in circolazione alla data del 6.5.1997 si applicano le norme del previgente Codice della Strada, che non richiedeva, ai fini della circolazione, alcun documento; pertanto, è sufficiente che siano accompagnate da una dichiarazione firmata dal proprietario (riportante fabbrica, tipo e numero di telaio del veicolo) attestante che l'immissione in circolazione è avvenuta in vigenza del D.P.R. n. 393/59, ovvero prima del 6.5.1997.

La carta di circolazione (con l'Allegato Tecnico, se presente) ed il certificato di idoneità tecnica sono rilasciati entrambi dalla Motorizzazione Civile, competente per il territorio (M.C.T.C.), e riportano tutte le caratteristiche tecniche della macchina agricola. Solo sulla carta di circolazione sono inoltre riportati gli estremi identificativi della targa di riconoscimento del veicolo e le generalità del proprietario.

## **TARGHE DELLE MACCHINE AGRICOLE**

Le macchine agricole semoventi, per circolare su strada, devono essere munite posteriormente di una targa di riconoscimento (**fig. 8**).


I rimorchi agricoli, escluso quelli aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 t., devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso (**fig. 8**).

I rimorchi ed i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice (identificata con la lettera "R") dei dati di immatricolazione della motrice stessa (**fig. 8**).

I veicoli agricoli in circolazione di prova devono essere muniti di una targa di prova (identificata con la lettera "P" ) e di una autorizzazione per la circolazione di prova rilasciata dalla M.C.T.C.

La targa non può essere modificata, deve essere sempre ben pulita e, quando previsto, illuminata dalla prescritta luce bianca in modo da renderla leggibile ad almeno 20 m.

Fig. 8



## LA REVISIONE

Il Ministero dei Trasporti con il Ministero dell'Agricoltura e Foreste possono disporre, con periodicità non inferiore ai 5 anni, la revisione generale o parziale delle macchine agricole a partire dalla data di prima immatricolazione. Un apposito regolamento stabilisce le procedure, i tempi e le modalità di svolgimento della revisione.

Gli uffici della Direzione Generale della M.C.T.C. possono in qualsiasi momento ordinare la revisione parziale o totale di singole macchine agricole, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza della circolazione.

Chi circola su strada con una macchina agricola non sottoposta a revisione è soggetto, oltre al pagamento di una sanzione pecuniaria, anche al ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità.

## ASSICURAZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE

Dal 1 Ottobre 1993 è stata estesa anche per le macchine agricole semoventi isolate e trainanti rimorchi agricoli l'assicurazione R.C.A. (responsabilità civile autoveicoli), con l'indennizzo anche dei danni provocati dal rimorchio in sosta cioè staccato dalla motrice (rischio statico), durante eventuali manovre a mano, guasto meccanico, vizi di costruzione o difetti di manutenzione.

E' bene ricordare che:

- la copertura assicurativa sopraccitata e quella relativa al rischio statico non coprono il rischio dell'uso della macchina agricola. Ciò vuol dire che eventuali danni provocati durante le operazioni di carico e scarico, di scavo ecc. non sono considerate da circolazione e pertanto bisognerà tutelarsi, se ritenuto opportuno, con un'altra polizza di responsabilità civile dell'azienda agricola;
- sono da considerarsi rimorchi agricoli anche gli atomizzatori, gli spandiletame, i carribotte, ecc.
- non necessitano di alcuna garanzia assicurativa le attrezzature portate dalla trattrice;
- il N.C.d.S. non impone l'obbligo di esporre i contrassegni assicurativi sulla macchina agricola, però è opportuno averli con sé, assieme al contratto assicurativo o copia dello stesso, in modo da esibirli, se richiesti, ai funzionari preposti;
- la circolazione di una macchina agricola sprovvista di assicurazione prevede una sanzione amministrativa, più il possibile sequestro del veicolo.

## DOCUMENTI DI GUIDA

### DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE

Durante la marcia su strada è necessario portare con sé i seguenti documenti:

- patente di guida (di categoria B o C in relazione al tipo di macchina guidata);
- carta di circolazione della macchina agricola ed allegato tecnico, se presente (**Fig. 9**);
- autorizzazione alla circolazione della macchina agricola, se di tipo eccezionale;
- targa di immatricolazione della macchina agricola;
- targa ripetitrice della trattrice applicata sulla parte posteriore della macchina agricola operatrice trainata e del rimorchio;
- certificato di idoneità tecnica della macchina operatrice agricola trainata o del rimorchio se di massa complessiva inferiore a 1,5 t., salvo quanto diversamente previsto per le macchine già in circolazione alla data del 6.5.1997;
- carta di circolazione e targa di immatricolazione del rimorchio se di massa complessiva superiore a 1,5 t.;
- i contrassegni assicurativi della macchina agricola e del rimorchio, assieme al contratto assicurativo o copia dello stesso.




Fig. 9 documenti di circolazione

## DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE

Le macchine agricole semoventi dotate di attrezzi devono essere equipaggiate con dispositivi visivi e di illuminazione anteriore, posteriore e laterale.

Qualsiasi macchina agricola trainata che, durante la marcia, limiti la visibilità dei dispositivi visivi della macchina trainante, deve essere equipaggiata anch'essa con dispositivi visivi anteriori, posteriori e laterali.

Sulle macchine agricole non adibite al carico, i previsti dispositivi visivi possono essere montati su supporto amovibile.

## SANZIONI

Per chi circola su strada con una macchina agricola in violazione delle norme del N.C.d.S. è soggetto a **sanzione amministrativa** (pecuniaria) ed in taluni casi, anche a **sanzioni accessorie** (sospensione della patente di guida e della carta di circolazione).

### **3. MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI ECCEZIONALI**

#### **NOZIONE DI "MACCHINA AGRICOLA ECCEZIONALE"**

L'art. 104 del N.C.d.S., integrato dagli artt. 265, 266, 267 e 268 del Reg., prevede una speciale disciplina per le macchine agricole di dimensioni eccezionali che circolano sulle strade pubbliche.

La circolazione delle macchine operatrici di dimensioni eccezionali (es. autogru) per il rinvio normativo operato dal 3° comma dell'art. 114, è disciplinata dalle norme valide per le macchine agricole; infatti, il 26° comma dell'art. 10 (introdotto dal D.L. 10.09.93) ha espressamente escluso l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 10 alle macchine agricole ed alle macchine operatrici di dimensioni eccezionali.

Il comma 8° dell'art. 104 del N.C.d.S., fornisce la nozione di **macchina agricola eccezionale** definendola come **quella macchina che, per esigenze funzionali, ha sagoma e massa eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6**; nel computo della larghezza massima consentita (m. 2,55) non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purchè siano mobili.

Il medesimo comma, stabilisce che **le trattrici agricole con attrezzature portate o semiportate sono veicoli eccezionali quando non rientrano nei limiti stabiliti dal 7° comma** e contiene prescrizioni anche sugli sbalzi inferiori e posteriori e sulle sporgenze laterali, la massa, ecc.; **eccezionali, sono anche tutti quei convogli costituiti da una trattrice agricola trainante un rimorchio agricolo specificatamente allestito per il trasporto di macchine agricole eccezionali con eccedenza di sagoma.**

L'art. 267 Reg., dispone inoltre che per le macchine agricole eccezionali il rapporto tra la massa gravante sugli assi direttivi e quella gravante sui rimanenti non deve scendere al di sotto di determinati rapporti.

#### **AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE**

Anche per le macchine agricole od operatrici di dimensioni eccezionali vale il già citato principio generale secondo cui l'uso speciale della strada che viene posto in essere con la circolazione di un veicolo di dimensioni eccezionali deve essere autorizzato espressamente dall'Ente Proprietario della Strada onde verificarne la compatibilità con la sicurezza e la fluidità del traffico e con la conservazione delle strutture e dei manufatti stradali.


L'art. 104 prevede che tale autorizzazione debba essere richiesta:

- compartimento regionale ANAS per le strade statali;
- Regione (o Provincia, se delegata) per la rimanente rete stradale.


I documenti da allegare sia alla domanda di autorizzazione e sia a quella di rinnovo sono quelli indicati in calce nella modulistica allegata a questa pubblicazione.

In ogni modo, si rammenta che nella domanda di autorizzazione per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno 2 assi (**Fig. 10**) e per il traino di macchina agricola operatrice (**Fig. 11**) deve essere allegato **uno schema grafico longitudinale e trasversale del complesso.**

In detto schema, devono essere evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso; il trasporto di macchine agricole eccezionali può essere effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno 2 assi, idonea portata e specifica attrezzatura (7° comma, art. 268 Reg.).



**Convoglio agricolo costituito da una trattore trainante un rimorchio per il trasporto di una macchina agricola operatrice eccezionale**



**Convoglio agricolo costituito da una trattore trainante una macchina operatrice agricola eccezionale**

Entro **10 giorni** l'Ufficio competente provvede al rilascio dell'autorizzazione – salvo interruzione del termine previsto qualora la domanda sia incompleta di dati e/o documentazione – indicando le prescrizioni, le cautele e le condizioni a cui è subordinata la circolazione: in caso di eccedenza dei limiti di massa di cui all'art. 104 del N.C.d.S. è dovuto un indennizzo per la maggiore usura della strada. L'autorizzazione vale un anno ed è rinnovabile; nel caso invece l'autorizzazione valga solo per una frazione dell'anno (minimo 4 mesi) l'anno successivo andrà nuovamente richiesta ex-novo; dettagli procedurali e prescrizioni varie sono contenuti sia nell'art. 268 Reg. e sia nella Normativa Tecnica della Regione Emilia-Romagna, B.U.R. n. 142/2004.



**Rotopressa eccezionale**

## **PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

I conducenti delle macchine agricole od operatrici eccezionali devono rispettare l'itinerario, le condizioni, le cautele ed ogni altra prescrizione contenuta nell'autorizzazione. Il conducente deve essere sempre munito dell'originale dell'autorizzazione da esibire, dietro richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale. Il mancato rispetto delle prescrizioni comporta l'applicazione di sanzioni amministrative ed accessorie (per maggiori approfondimenti si rimanda la lettura del paragrafo dedicato al regime sanzionatorio).

## **DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE**




FIG. 12 - pannello posteriore di segnalazione e luce lampeggiante

Le macchine agricole di dimensioni eccezionali devono essere munite, nella parte posteriore, di un pannello amovibile (**Fig. 12**) a strisce alterne bianche e rosse di materiale rifrangente delle dimensioni di 50 x 50 cm. (1° comma, art. 265 Reg.); le macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo, devono essere segnalate con pannelli installati ed approvati dalla M.C.T.C. (2° comma, art. 265 Reg.).

Le macchine agricole semoventi oltre ad essere munite delle luci di ingombro prescritte dal Codice, debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce gialla o arancione, posto nella parte più alta del veicolo; detto lampeggiante, deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e rispettare le prescrizioni sul montaggio e sull'entità di eventuali zone di mascheramento (art. 266 Reg.).

## SCORTA TECNICA

Le macchine agricole od operatrici eccezionali aventi larghezza fino a m. 3,20 o con sbalzo anteriore fino a m. 2,50 dal limite anteriore del veicolo devono essere scortate solo su strade aventi una larghezza della carreggiata inferiore a m. 6,00 diversamente, devono essere sempre scortate (Normativa Tecnica della Regione Emilia-Romagna, B.U.R. n. 142/2004).




FIG. 13 - scorta tecnica

Trattasi di una scorta tecnica effettuata direttamente dall'impresa agricola (non da quella abilitata per i trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità e non dalla polizia stradale) che deve precedere il veicolo eccezionale ad una distanza compresa tra m. 75 e 150 (**Fig. 13**) segnalando tempestivamente ed efficacemente con un drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli altri utenti della strada (4° comma, art. 268 Reg.).

Qualora il transito avvenga su strade aventi larghezza tale da non consentire l'incrocio con altri veicoli, l'Ente Autorizzante può prescrivere che l'impresa agricola faccia seguire la macchina agricola da altro segnalatore munito di dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione e di un drappo rosso; in tal caso la scorta ed il conducente della macchina agricola dovranno operare efficacemente per rendere transitabile e sicuro l'incrocio. Gli incaricati della scorta non potranno peraltro porre in atto segnalazioni ed interventi diretti alla regolazione del traffico (Normativa Tecnica della Regione Emilia-Romagna, B.U.R. n. 142/2004).

La scorta tecnica non è necessaria quando la macchina operatrice rispetta i limiti massimi di sagoma sia in larghezza sia in lunghezza e la sua eccezionalità è solo per peso.

## INDENNIZZO PER LA MAGGIORE USURA DELLA STRADA

Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa fissati dal Codice, sono tenute al pagamento di un indennizzo per la maggior usura della strada, in relazione al loro transito. L'art. 18 del Regolamento del N.C.d.S. stabilisce gli importi e che detta misura di indennizzo, sia valutata in maniera convenzionale (a forfait).

## SANZIONI (principali ed accessorie)

La circolazione in violazione delle norme del Codice di veicoli, anche per le macchine agricole ed operatrici eccezionali, può dare luogo all'applicazione di gravi sanzioni amministrative (pecuniarie) e sanzioni accessorie (sospensione della patente di guida e della carta di circolazione), **più il possibile sequestro del veicolo.**

Con l'ausilio dello schema di seguito allegato, abbiamo cercato di individuare le principali ipotesi sanzionatorie previste dall'art. 104 e dall'art. 114 per le macchine agricole ed operatrici eccezionali.

## **MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI ECCEZIONALI: IPOTESI SANZIONATORIE - ARTT. 104-114 NCDS**

<b>NORMA VIOLATA</b>	<b>SANZIONE PRINCIPALE (amministrativa)</b>	<b>SANZIONI ACCESSORIE (sospensione) c. 24 e 25, art. 10</b>	<b>SOGGETTI SANZIONATI</b>	<b>NOTE PROCEDURALI</b>
<b>Art. 104 – cc. 10 e 13</b> circolare in eccedenza di sagoma e/o massa	da €. 357 a €. 1.433	patente (15/30 gg)  carta di circolazione (1/2 mesi)	conducente  e proprietario veicolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ interruzione viaggio</li> <li>♦ fermo (amm.vo) del mezzo</li> <li>♦ regolarizzare le omissioni per riprendere il viaggio</li> </ul>
<b>Art. 104 – cc. 11 e 13</b> circolare senza rispettare le norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva (c. 9, art. 104)	da €. 143 a €. 573	patente (15/30 gg)  carta di circolazione (1/2 mesi)	conducente  e proprietario veicolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ interruzione viaggio</li> <li>♦ fermo (amm.vo) del veicolo</li> <li>♦ regolarizzare le omissioni per riprendere il viaggio</li> </ul>
<b>Art. 104 – cc. 11 e 13</b> circolare senza osservare le prescrizioni di autorizzazione	da €. 143 a €. 573	patente (15/30 gg)  carta di circolazione (1/2 mesi)	conducente  e proprietario veicolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ interruzione viaggio</li> <li>♦ fermo (amm.vo) del veicolo</li> <li>♦ regolarizzare le omissioni per riprendere il viaggio</li> </ul>
<b>Art. 104 - c. 12</b> circolare senza avere a bordo l' autorizzazione	da €. 35 a €. 143	non previste	conducente	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ interruzione viaggio;</li> <li>♦ esibire l'autorizzazione per riprendere il viaggio</li> </ul>
<b>Art. 104 - cc. 10 e 11</b> circolare in mancanza del rilascio dell' autorizzazione	da €. 357 a €. 1.433	patente (15/30 gg)  carta di circolazione (1/2 mesi)	conducente  e proprietario veicolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ interruzione viaggio</li> <li>♦ fermo (amm.vo) del veicolo</li> <li>♦ regolarizzare le omissioni per riprendere il viaggio</li> </ul>
<b>Art. 180 - c. 8</b> riprendere il viaggio senza esibire l'autorizzazione	da €. 357 a €. 1.413	non previste	conducente	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ la sanzione non si applica se il conducente fornisce documenti o informazioni mendaci, potendo ricorrere in tal caso violazioni di carattere penale</li> </ul>

---

*note:*

*Le macchine operatrici che violano le disposizioni di circolazione su strada disposte dall' art. 114 del N.C.d.S., sono soggette alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole (c. 7, art. 114 N.C.d.S.)*

Publicazione  
a cura di  
**Alessandro Bicego**